

ACCESSO CIVICO AI DATI SULLA SALUTE CHE POSSONO RICONDURRE ANCHE INDIRETTAMENTE ALL'IDENTIFICABILITÀ DELLE PERSONE

Secondo il Garante per la protezione dei dati personali i dati e le informazioni riferiti a persone fisiche, identificate o identificabili, che hanno contratto il virus da Covid-19 rientrano nella definizione di dati sulla salute, relativamente ai quali va escluso l'accesso civico ai sensi dell'art. 5-bis, comma 3, del d. lgs. n. 33/2013. La pronuncia del Garante si innesta su di un procedimento di richiesta di riesame effettuata da un giornalista avverso un provvedimento di diniego parziale ad un'istanza di accesso civico dal medesimo presentata alla Regione Valle d'Aosta. Rilevando l'interesse alla protezione dei dati personali, il Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza si è rivolto al Garante per acquisire il parere di cui all'art. 5, comma 7, d. lgs. 33/2013.

La richiesta di accesso civico (art. 5, comma 2, d. lgs. n. 33/2013) riguardava il rilascio dei dati concernenti la «Distribuzione dei casi di Covid-19 registrati nella regione Valle d'Aosta, suddivisi per comune, sesso, età, esito (guariti, deceduti, casi attivi), domicilio (al proprio domicilio oppure casa di riposo / microcomunità / RSA), data delle diagnosi di infezione, numero ed esiti dei tamponi eseguiti per paziente», nonché concernenti «Numero, distribuzione per comune e data dei contatti telefonici della Centrale a ciò deputata con le persone prese in carico per infezione da Covid-19».

La Regione aveva accordato un accesso parziale, fornendo alcuni tipi di dati in forma aggregata (tamponi effettuati ogni settimana e casi positivi totali nell'intero periodo, per ogni Comune; casi positivi, guariti e decessi nell'intera regione, tutte informazioni suddivise per sesso) e negando l'accesso ad altri. A fondamento dell'accesso parziale la Regione ha rilevato il "potenziale pregiudizio che il disvelamento di alcune delle informazioni richieste (ad esempio, il domicilio o la data di insorgenza della malattia) potrebbe arrecare alla protezione dei dati personali, appartenenti, per loro natura, alla categoria dei dati particolari, in ragione dell'esiguità demografica che caratterizza molti Comuni valdostani, tale da consentire la verosimile identificazione dei soggetti colpiti dal virus".

Il Garante - nel parere rilasciato alla Regione in relazione alla richiesta di riesame avanzata dal giornalista - ha ritenuto corretto l'operato della medesima sulla base delle valutazioni effettuate in qualità di titolare del trattamento, rilevando che - anche alla luce del principio di responsabilizzazione (artt. 5, par. 2, e 24, par. 2, Reg. 2016/679/UE) - la generale conoscenza del complesso delle informazioni richieste poteva consentire l'identificazione dei soggetti colpiti dal virus, tenendo conto dello scarso numero di abitanti che connota molti Comuni valdostani. Del resto ai sensi del RGPD si considera infatti "identificabile" "la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale" (art. 4, par. 1, n. 1).

(Garante per la protezione dei dati personali Registro dei provvedimenti n. 155 del 3 settembre 2020)

GM 10.12.2020